

DETERMINAZIONE DI SPESA n del _

DETERMINA SAP N. DEL _____

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE DI LUCCA

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 27 bis del citato decreto legislativo n.29/1993 ed in particolare gli articoli 7,12, 18 e 20;

VISTO il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI", approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 17 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO l'art. 13 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'ACI il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale definisca il budget di gestione di cui all'art. 12 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTA la determinazione n. 3427 del 5 dicembre 2016 con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2017, ha autorizzato i Responsabili dell'Unita' Territoriali titolari di Centri di Responsabilita' ad adottare atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore a € 20.000,00 e, comunque, nei limiti delle voci di budget assegnate al rispettivo Centro di Responsabilità;

VISTI gli articoli 9 e 10 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3088 del 21/11/2012, in merito alla competenza ad adottare le determinazioni di spesa;

VISTO l'articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito, nella L. n. 135/2012, come modificato dall'art. 1, c. 494, L. 28/12/2015 n. 208, che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, gas, le amministrazioni pubbliche siano tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'art. 58, comma 1, della legge 388/2000 che ha conferito all'organismo societario Consip SpA, il compito di stipulare, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 26 della Legge 488/1999 e s.m.i., in base al quale le imprese fornitrici individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del **d.lgs. 50/2016** e s.m.i., si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

VISTI i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, con i quali il Ministero ha affidato alla Consip SpA, tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, la conclusione, per conto del Ministero medesimo e delle altre pubbliche amministrazioni, delle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni stesse, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici

necessari alla compiuta realizzazione del sistema ed al controllo e monitoraggio dei consumi e della spesa pubblica;

VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori, attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

PREMESSO che, in data 31/12/2016, verrà a scadenza il contratto per la fornitura di Energia Elettrica di cui all'ordinativo di fornitura n. 2341484 del 14/9/2015, nell'ambito della Convenzione Consip, denominata "ENERGIA ELETTRICA 12", relativamente al lotto 5, aggiudicato alla società GALA SPA;

VERIFICATO che è attiva la Convenzione denominata "ENERGIA ELETTRICA 13", e che Consip ha stipulato l'accordo con la società GALA SPA, aggiudicataria del lotto geografico 5 per la regione Toscana, Umbria, Marche, che offre nuovi prezzi competitivi;

PRESO ATTO che, sulla base dei consumi registrati nel corso dell'ultimo anno, è prevista una spesa annua di € 5.000,00 IVA esclusa, per il periodo dal 1/01/2017 al 31/12/2017, tenuto conto della durata annuale del contratto, come previsto nella Convenzione Consip;

PRESO ATTO che il numero di CIG identificativo della Convenzione è il nr: 6272035703 e che il CIG derivato relativamente all'ordinativo di fornitura dell'Acì Unita' Territoriale di Lucca è il nr: **Z381C126E6**;

DETERMINA

- di autorizzare l'adesione alla Convenzione Consip denominata "ENERGIA ELETTRICA 13", mediante ordinativo di fornitura nell'ambito del lotto nr. 5 per la regione Toscana, aggiudicato alla società GALA SPA per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017, come da convenzione Consip;

Il contratto di fornitura concluso tra l'ACI- Unita' Territoriale di Lucca e la società GALA SPA, attraverso l'emissione dell'ordinativo, avrà la durata di dodici mesi a decorrere dal 1/1/2017, data di attivazione e sino al 31/12/2017.

L'importo di € 5.000,00 IVA esclusa, verrà contabilizzato sul conto di costo 410723003, a valere sui budget di gestione assegnati per gli esercizi finanziari 2017 all'Unità Territoriale di Lucca, quale Centro di Responsabilità Gestore n. 4481:

Responsabile Unita' Territoriale di Lucca
(Dssa Cristiana Palla)